

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

letto il ricorso presentato, ai sensi dell'art. 700 cpc, da _____ c _____ nei confronti del _____, in persona del legale rappresentante "pro tempore", e vista la memoria difensiva di quest'ultimo;

letti gli atti di causa;

a scioglimento della assunta riserva, osserva quanto segue:

i ricorrenti hanno chiesto disporsi la immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza effettuata ai loro danni in CRIF e alla Centrale Rischi della Banca d'Italia in quanto asseritamente illegittima, perché eseguita in virtù di un contratto di finanziamento risolto per inadempimento, per mancata consegna del bene finanziato, ed in assenza di preavviso di imminente registrazione.

Costituitosi in giudizio, il _____ ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda, poichè non preceduta dalla mediazione obbligatoria, trattandosi di rapporti bancari, nonché la nullità del ricorso per assoluta indeterminazione dell'oggetto; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 700 cpc con riferimento sia al "fumus" che al "periculum".

La causa va decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU 9936/2014); non saranno, dunque, esaminate le sollevate eccezioni ma sarà direttamente affrontato il merito della vicenda che ci occupa, analizzando, in particolare, la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione dell'invocata cautela.

Ed allora, ritiene il Tribunale, all'esito della cognizione sommaria che caratterizza la presente fase cautelare, che - impregiudicata ogni valutazione in ordine al "fumus" - il ricorso sia infondato per insussistenza del "periculum in mora".

Pagina 1



Ed invero, sul punto i ricorrenti hanno invocato una nozione di danno da ritenersi essenzialmente in re ipsa nella segnalazione illegittima; infatti, si sono limitati genericamente ad affermare che la "illegittima segnalazione negli indicati registri comporta, di per sé, un rischio imminente e molto elevato di grave pregiudizio per quanto riguarda l'ordinaria gestione dei rapporti creditizi in essere e la totale preclusione di accesso al credito"; gli istanti hanno, altresì, rappresentato che la condotta dell'ente creditizio segnalante "costituisce una grave ed ingiustificata lesione dell'immagine del soggetto passivo rispetto ai rapporti commerciali e civili del medesimo", poiché identificato quale cattivo pagatore.

Ebbene, il Tribunale non condivide tali argomentazioni, aderendo all'orientamento giurisprudenziale che ritiene che i pregiudizi asseritamente subiti da un soggetto in relazione alla comunicazione del suo nominativo a una banca dati debbano essere dimostrati e provati rigorosamente; in particolare, la parte che deduce la sussistenza del danno grave ed irreparabile derivante dalla illegittima segnalazione è gravata dell'onere di provare gli elementi fattuali dai quali desumere l'esistenza del periculum in mora per ottenere la tutela d'urgenza ex art. 700 cpc, non potendosi in ogni caso ritenere che il pregiudizio sia in re ipsa, ovvero riconducibile ex se all'iscrizione nel registro.

In tal senso si è espresso, tra gli altri, il Tribunale di Napoli, per cui "Ai fini dell'ottenimento della tutela d'urgenza apprestata dall'art. 700 c.p.c. è necessaria l'allegazione e la prova di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto che si intenda far valere in giudizio. Ciò premesso, nel caso di illegittima segnalazione al C.A.I. da parte della banca, il cliente deve provare la sussistenza del danno grave ed irreparabile derivante dalla illegittima segnalazione, non essendo sufficiente il riferimento ad un danno "in re ipsa" nella segnalazione illegittima" (cfr. Trib Napoli dell'11/02/2019).

Ed allora, appare evidente come le deduzioni di parte ricorrente in ordine alla sussistenza del periculum siano rimaste sfornite di qualsivoglia elemento di prova, non avendo gli istanti dimostrato (e, per la verità, nemmeno specificamente dedotto), ad esempio, di aver presentato richiesta di finanziamento – poi negato - o di essere già stati destinatari di eventuali revoche per effetto dell'iscrizione in CRIF e alla Centrale Rischi.

Nè risulta alcuna specifica e rigorosa dimostrazione in ordine al paventato danno all'immagine.

Il ricorso, in definitiva, deve ritenersi infondato per insussistenza del "periculum in mora" della azionata pretesa cautelare, il che assorbe ogni valutazione in merito alla sussistenza del "fumus boni iuris".



RG n.
Repert. n. 2359/2022 del 11/10/2022

Di qui la pronuncia di rigetto, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese del procedimento, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro per compenso professionale, oltre accessori come per legge.

Si comunichi.

Pescara, 6 ottobre 2022

IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco

